



Cagliari, 11 Dicembre 2015

Dottoressa Eva Simola

*Defibrillazione precoce di comunità dal 2001 al 2015:
evoluzione legislativa e sanitaria, progetti e proposte*



STRUTTURE CARDIOPROTETTE

1

**PERSONALE NON
SANITARIO
CERTIFICATO
ALL'UTILIZZO DEL
D.A.E.**



2

**PRESIDENTE SOCIETA'
PROFESSIONISTICHE E
DILETTANTISTICHE**



PERSONALE NON SANITARIO CERTIFICATO

ART. 1 DELLA LEGGE 120/2001



**ESCLUSIONE DEL DELITTO DI
ABUSIVO ESERCIZIO DELLA
PROFESSIONE MEDICA**

**FORMAZIONE CERTIFICATA (DECRETO
24/04/2013 MINISTERO DELLA SALUTE
IN SARDEGNA DGR N. 4/41 DEL 6/2/2004)
DM 18 MARZO 2011 DECRETO
INTERMINISTERIALE 17 MAGGIO 2014**

FORMAZIONE

D.M. DEL 2013 “L’ ATTIVITA’ “ DI SOCCORSO NON RAPPRESENTA PER IL PERSONALE FORMATO UN OBBLIGO LEGALE DI SOCCORSO CHE E’ PREVISTO PER IL PERSONALE SANITARIO



CONDOTTA CD LAICI



ATTIVA

- **Art. 589 OMICIDIO COLPOSO**
- **Art. 590 LESIONI COLPOSE**

OMISSIVA

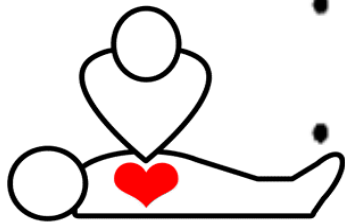
- **Art. 593 OMISSIONE DI SOCCORSO**

RICONOSCIMENTO E ACCREDITAMENTO DEI SOGGETTI /ENTI

Per l'erogazione di corsi di formazione validi ai fini del rilascio dell'autorizzazione all'utilizzo dei DAE, le Regioni e le Province Autonome possono riconoscere e/o accreditare, anche avvalendosi del Sistema dell'Emergenza Territoriale 118, i soggetti/enti che dimostrino il possesso dei seguenti requisiti minimi:



- disponibilità di un direttore scientifico, medico, della struttura formativa, responsabile della rispondenza dei corsi ai criteri previsti;
- disponibilità di almeno cinque (5) istruttori certificati;
- disponibilità di una struttura organizzativa per le funzioni di segreteria e di registrazione dell'attività;
- disponibilità di materiale didattico (computer, videoproiettore, manichini, simulatori DAE);
- disponibilità di un manuale didattico che segua le ultime raccomandazioni International Liason Committee On Resuscitation (ILCOR).



Il riconoscimento e/o accreditamento da parte delle Regioni deve prevedere che i soggetti/enti che lo richiedono si impegnino a rispettare il programma del corso, ad utilizzare adeguati spazi e materiali per la didattica ed a consentire eventuali visite ispettive effettuate dalla struttura del sistema 118, identificata dalla Regione e competente per il territorio presso cui si svolge ciascun corso.

RILASCIO AUTORIZZAZIONE ALL'USO DEL D.A.E.

L'autorizzazione all'utilizzo del DAE è nominativa e viene rilasciata dalla struttura del sistema 118 identificata dalla Regione o PA a coloro che al termine del corso di formazione hanno dimostrato di aver acquisito la competenza per l'effettuazione delle manovre di BLS-D.

La Regione può delegare ai soggetti/enti riconosciuti e/o autorizzati che hanno svolto il corso il rilascio delle autorizzazioni alle persone formate.

Presso le strutture del sistema 118 identificate dalla Regione e PA è mantenuto un registro dei nominativi delle persone in possesso dell'autorizzazione all'impiego del DAE.

VALIDITA' AUTORIZZAZIONE ALL'USO DEL D.A.E.

L'autorizzazione all'utilizzo del DAE ha validità su tutto il territorio nazionale.

Ferma restando l'esigenza di pianificare un retraining periodico delle manovre di RCP, l'autorizzazione all'uso del DAE rilasciata a personale non sanitario, intesa come atto che legittima il soggetto ad impiegare il defibrillatore ai sensi della Legge 3 aprile 2001, n.120, ha durata illimitata.



*Defibrillazione precoce di comunità dal 2001 al 2015:
evoluzione legislativa e sanitaria, progetti e proposte*



CONDOTTA OMISSIVA - PERSONALE FORMATO



art. 2 Costituzione Italiana
PRINCIPIO SOLIDARISTICO

Art. 593 CP “ASSISTENZA OCCORENTE”
(CASS 27/02)



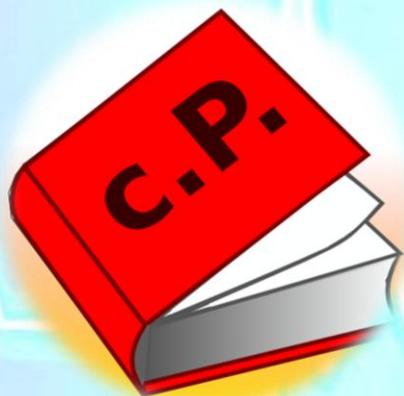
PROBABILITA' DÌ SALVEZZA
CON D.A.E.



OMISSIONE
Art. 593 cp con aggravante in
ipotesi di decesso o lesioni della vittima

CONDOTTA ATTIVA - PERSONALE FORMATO

L'OPERATORE CHE SOMMINISTRA LO SCOCCO ELETTRICO DEVE ESEGUIRE QUESTA MANOVRA IN "CONDIZIONI DI SICUREZZA PER SE STESSO E PER TUTTE LE PERSONE PRESENTI INTORNO AL PAZIENTE (DECRETO 18/3/2011 ART. 46 2 COMMA, LEGGE 191/2009 GAZZETTA UFFICIALE NR.129 DEL 6 GIUGNO 2011)



PROCESSO PENALE :

Art. 589 C.P.

Art. 590 C.P.

**eventualmente art. 133 c.p.
COOPERAZIONE COLPOSA NEL DELITTO COLPOSO**

**COSTITUZIONE DI PARTE CIVILE
ART 76 C.P.P.**

PROCESSO CIVILE

**art. 2043
Art. 2050
Codice Civile**

RESPONSABILITA' PRESIDENTE SOCIETA' SPORTIVE E DILETTANTISTICHE



**TITOLARE
POSIZIONE DI
GARANZIA**

- 1. PRESENZA D.A.E.**
- 2. RESPONSABILE DELLA MANUTENZIONE**
- 3. PERSONALE FORMATO**

ART. 40 II C.P.

**NON IMPEDIRE UN EVENTO CHE SI HA L'OBLIGO GIURIDICO DI
IMPEDIRE EQUIVALE A CAGIONARLO**

